Uno Statuto nato dal confronto

di Renato Rimondini, Presidente Coop Risanamento

Coloro che soccombono al successo, il noto saggio di Sigmud Freud, avrebbe potuto essere il titolo di queste righe, ma noi a differenza dei protagonisti freudiani, ce l'abbiamo fatta. Nondimeno abbiamo corso il rischio di essere travolti dal successo degli incontri di febbraio, organizzati per presentare la bozza di Statuto sulla quale l'assemblea aveva chiesto maggiori chiarimenti. Centinaia di soci hanno partecipato, portando un contributo di idee, di suggerimenti, di critiche, anche di polemiche, che sono state raccolte e vagliate dal Consiglio di Amministrazione il quale, dopo ulteriori consultazioni con i rappresentanti della base sociale, ha deciso di sottoporre all'approvazione dell'assemblea solo parte delle modifiche che in origine erano state proposte.

Come richiesto a gran voce dai soci, l'oggetto sociale, trattato nei primi articoli dello Statuto, rimane invariato, così come l'ambito territoriale, con la sola modifica lessicale, imposta dalla Legge, che sostituisce "Provincia di Bologna" con "Città Metropolitana".

Le modiche che vengono proposte ai soci riguardano tre ambiti: la governance, le modalità di voto e l'ospitalità.

Le riforme in ambito governance comprendono la riduzione del numero di consiglieri da 15 a 11, l'eliminazione del vincolo dei tre mandati e della gratuità dell'incarico. Chi è chiamato ad amministrare un'azienda di grandi dimensioni come la Risanamento, con i suoi 350 milioni di euro di immobili, ha una grande responsabilità, deve essere competente e si assume anche un enorme rischio personale, civile e penale¹. Inoltre nella Risanamento l'amministratore ha anche un compito gestionale, ovvero contribuisce attivamente alla gestione quotidiana della Cooperativa con le proprie professionalità e come tale è giusto che abbia un compenso. Cosa che di fatto avveniva già ed era puntualmente documentata ogni anno in bilancio. In questo ambito, nella logica di maggiore trasparenza, la somma complessiva dei costi per l'esercizio e l'attività del Consiglio d'Amministrazione, sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci come già avveniva per il gettone di presenza; vedi art. 14.1.

È evidente che non è facile trovare persone con professionalità consolidate e che abbiano anche molto tempo da dedicare alla Risanamento, che conoscano la Cooperativa i suoi valori e la sua storia, e che la vivano con autentico senso di appartenenza. Purtroppo l'attuale limite di rieleggibilità degli amministratori a tre soli mandati² può imporre dei Consigli di Amministrazione composti quasi totalmente da nuove persone senza alcuna esperienza della realtà che vanno a governare, e senza alcun meccanismo che assicuri una continuità nella logica gestionale. Certamente potrebbero apprendere e conoscere la Cooperativa, ma proprio quando avrebbero raggiunto la massima competenza sarebbero esclusi. Negli anni i soci hanno mostrato una straordinaria capacità di autoregolarsi: nelle sette tornate elettorali di questo millennio, sono stati eletti 43 amministratori diversi, ogni amministratore è stato in carica mediamente solo per 2,5 mandati e 16 di essi si sono limitati a un solo mandato. Inoltre in ogni elezione c'è stato un ampio rinnovamento: nel 2005 sono stati eletti 6 nuovi consiglieri; nel 2008 2; nel 2011 6; nel 2014, 2017 e 2020 5 nuovi ogni volta. Questo ricambio è avvenuto naturalmente, senza alcuna norma limitante, e testimonia che i soci, i quali votano liberamente e liberamente decidono chi (ri)eleggere e chi bocciare, garantiscono automaticamente il rinnovo dei vertici. Il limite attuale dei tre mandati non favorirebbe l'innesto di nuove forze, ma eliminerebbe d'imperio, e non per scelta dei soci votanti, quelle che hanno dimostrato concretamente capacità e attaccamento alla Cooperativa. Per questo motivo ne

¹ Per Legge, oltre alla responsabilità verso la società, fondata sul rapporto che ad essa li lega (artt. 2392, 2393 e 2393-bis c.c.), gli amministratori rispondono solidamente verso i creditori della società per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.), verso ciascun socio o anche terzo direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (art. 2395 c.c.).

² Il limite è stato in vigore per Legge solo per pochi mesi. L'originaria formulazione dell'art. 2542 c.c. approvata con d.lgs. 3/2003) conteneva nel comma 3 l'obbligo statutario per le coop s.p.a. di stabilire "limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati". La norma è stata soppressa poco dopo dal d.lgs 319/2004 non appena il legislatore si è reso conto dei rischi per la stabilità delle cooperative.

suggeriamo l'abolizione, lasciando ai soci che votano la libera scelta di chi merita di continuare a partecipare al Consiglio, come è successo fino ad oggi.

La riduzione del numero di consiglieri segue in gran parte dalle considerazioni elencate sopra e anche dal fatto che è stato verificato in vari mandati come alcuni eletti non riescano a partecipare attivamente e regolarmente ai lavori del Consiglio. A questo punto meglio diminuirne il numero, abbassare i costi del CdA e agevolarne il funzionamento. Alcuni soci hanno espresso perplessità temendo che la riduzione dei consiglieri implichi anche una diminuzione della rappresentatività, ma la rappresentatività è data dal rapporto fra consiglieri e soci non dal numero dei primi. Potremmo aver anche 50 consiglieri, ma se non dialogano con la base non c'è rappresentanza. Riconosco però che i soci hanno necessità di un più stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione e auspico che i futuri amministratori saranno più presenti sul territorio.

La grande novità di questo Statuto è rappresentata dal cosiddetto voto per corrispondenza, che nella nostra Cooperativa sarà un vero e proprio voto sul territorio, senza l'intervento della posta. L'idea è nata dal grande successo delle ultime elezioni, quelle in cui a causa Covid non si è potuta tenere una vera assemblea e il voto è stato raccolto sul territorio grazie a deroghe di Legge. Circa millequattrocento soci hanno espresso il loro voto nell'autunno 2020, contro i trecento circa che intervenivano mediamente all'assemblea. Abbiamo così pensato di istituzionalizzare questa modalità di voto per agevolare tutti quei soci che per mille ragioni, non ultime la salute e l'età, erano impossibilitati ad attraversare la città per votare. Globalmente mi attendo una partecipazione ampia, segno di democrazia e vitalità. L'impresa del voto sul territorio che stiamo per affrontare rappresenta una novità non solo per la Risanamento ma anche per la cooperazione in generale. Siamo degli esploratori che si avventurano in un territorio nuovo con la prudenza e la cautela necessarie e la consapevolezza che qualche piccolo imprevisto potrebbe palesarsi. La novità del meccanismo ci imporrà di prendere tutte le precauzioni necessarie per assicurare l'integrità del voto, anche a costo di apparire fin troppo pedanti.

Ospitalità, residenza, rientri, badanti, sono temi strettamente interconnessi ma che nello Statuto attuale sono trattati in maniera non sempre chiara, in quanto dispersi in una dozzina di punti sparsi in vari articoli. Ora la normativa è stata semplificata e chiarita, con un'importante novità: l'ospitalità non impone più al socio la

richiesta di un'autorizzazione al Consiglio, ma fino a trenta giorni è libera; nel caso la durata sia superiore, il socio ha solo l'obbligo di comunicare alla Cooperativa la generalità dell'ospite e la durata prevista. Liberi tutti? No, assolutamente no, perché restano in vigore le norme di Legge che impongono precise comunicazioni alle autorità, in particolare nel caso di extracomunitari, come in gran parte sono le badanti. Inoltre è chiarito che il socio che ospita è responsabile per la persona ospitata e non può assolutamente sfruttare a fini di lucro anche solo parte dell'alloggio. Il vecchio meccanismo autorizzativo, oltre ad essere troppo generico, comportava lunghe perdite di tempo per il socio che invece aveva urgenza; inoltre poteva penalizzare i soci più virtuosi che rischiavano un diniego alla propria richiesta. Ora la Risanamento recepisce la normativa vigente dimostrando fiducia nei propri soci, ma anche palesando la forza dissuasiva della Legge che sarà chiamata a intervenire nei casi più gravi. I rientri in famiglia sono trattati come ospitalità e seguono lo stesso iter di sola comunicazione, mentre la richiesta di residenza è concessa dietro presentazione di una documentazione attestante l'identità e l'assenza di condanne penali. I soci hanno apprezzato tali novità al punto che agli uffici della Risanamento non sono giunte proposte di modifica su questi temi.

Concludo segnalando l'art. 11, dedicato all'arbitrato che è stato completamente riscritto. La vecchia formulazione, molto più concisa, non era però priva di difetti che potevano vanificarne l'efficacia. L'arbitrato è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa al giudizio in tribunale (e anche molto più veloce) valorizzata, insieme ad altre, dalla recente riforma Cartabia della giustizia. Necessita però di definizioni e formule molto precise che implicano un linguaggio in parte oscuro ai profani. La nuova stesura dell'articolo 11 risponde proprio a questo criterio, ma nel contenuto è esattamente equivalente alla precedente.

Lunga è stata questa presentazione, come lungo è stato il processo che ha portato alla nuova bozza dello Statuto grazie al coinvolgimento dei soci che hanno portato idee e contributi. Non è stato possibile recepirli tutti — alcuni di essi erano contrari a precise disposizioni di Legge — ma tutti sono state presi in considerazione e discussi. La bozza che proponiamo all'attenzione dell'Assemblea è frutto del lavoro complesso e faticoso di molte persone e dell'importante contributo delle Commissioni, che ringrazio per il costante e costruttivo apporto. Confido che sarà apprezzata e approvata senza esitazioni dai soci il prossimo 29 aprile.